

*Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciate dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle Associazioni dei consumatori che partecipano alla costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Frosinone e per l'accesso agli atti.*

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese al Responsabile del Procedimento dai soggetti partecipanti alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Frosinone e i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o altre Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti.
2. I controlli effettuati dal Responsabile del Procedimento sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al precedente punto 1, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

### **Articolo 2 – Tipologia dei controlli**

1. I controlli effettuati dal Responsabile del Procedimento sono puntuali o a campione. I controlli sono effettuati inoltre in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
2. L'effettuazione dei controlli di cui al punto precedente avviene, di norma prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.
3. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento e viene sottoscritto, protocollato e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

### **Articolo 3 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi**

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011:
  - a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del consiglio camerale;
  - b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.
2. In base ai criteri a) e b) di cui al punto precedente, nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di Organizzazioni concorrenti o contro interessate, saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.
3. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle Organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato rispettivamente alle Organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori si candidi un unico apparentamento, in assenza di Organizzazioni concorrenti o contro interessate, le buste sigillate contenenti gli allegati D non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.

### **Articolo 4 – Controlli puntuali**

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
  - a) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatte secondo quanto indicato nel DM 156/2011;
  - b) provenienza e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  - c) adesione dell'Organizzazione imprenditoriale ad Organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione della provincia di Frosinone da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del consiglio della Camera di commercio di Frosinone;
  - d) operatività dell'Organizzazione sindacale o dell'Associazione dei consumatori nella circoscrizione della provincia di Frosinone da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente;
  - e) iscrizione o annotazione al Registro Imprese delle imprese dichiarate nell'allegato B;
  - f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'Organizzazione concorre;

A

- g) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
  - h) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
  - i) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
  - j) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
  - k) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
  - l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori.
  - m) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
  - n) qualora l'Organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in un solo dei settori per i quali l'Organizzazione concorre.
2. Ove si riscontrino imprese che utilizzando i dati comunicati non risultano iscritte o non sono comunque individuabili nel registro delle imprese, il Responsabile del procedimento amministrativo comunicherà all'Organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del DM 156/2011 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (cfr nota Ministero dello Sviluppo Economico 0056939 del 05/03/2012).  
In ogni caso l'Associazione concorrente dovrà ripresentare, nelle modalità previste dal decreto, l'Allegato A, nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.
3. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.

## **Articolo 5 – Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali**

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano le imprese indicate nell'allegato B e hanno per oggetto:
- a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;

- b) pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2015-2016, in coerenza con l'importo stabilito dallo statuto o da atto deliberativo degli organi dell'Organizzazione imprenditoriale.
2. Il campione oggetto del controllo sarà estratto con i seguenti criteri:
- la numerosità del campione è stabilita nel 5% del totale delle imprese indicate nell'allegato "B" da ciascuna Organizzazione imprenditoriale, con un limite minimo di n.20 imprese per ciascun elenco depositato;
  - stabilita la numerosità del campione, le imprese (individuate dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratte utilizzando un generatore automatico di numeri casuali utilizzando le funzioni CASUALE di Microsoft Excel.
3. Estratto il campione, l'elenco delle imprese estratte sarà trasmesso alle Organizzazioni imprenditoriali, con invito a trasmettere o esibire la documentazione, anche in originale, comprovante quanto dichiarato (relativamente all'effettiva qualità di associato dell'impresa al 31 dicembre 2016 e al pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2015-2016).
4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Di norma il controllo viene effettuato presso la sede camerale, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'Organizzazione imprenditoriale.
6. Se a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una elevata difettosità da parte delle imprese, il Responsabile del procedimento potrà disporre l'estensione del campione.

#### **Articolo 6 – Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori**

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D e hanno per oggetto rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'Associazione dei consumatori.
2. Il campione oggetto del controllo sarà estratto con i seguenti criteri:
- la numerosità del campione è stabilita nel 5% del totale degli iscritti indicati nell'allegato "D" da ciascuna Organizzazione/Associazione, con un limite massimo di n.150 iscritti per ciascun elenco depositato ed un limite minimo di almeno n.20 iscritti per ciascun elenco depositato;

- stabilita la numerosità del campione, gli iscritti (individuati dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratti utilizzando un generatore automatico di numeri casuali utilizzando le funzioni CASUALE di Microsoft Excel.

3. Estratto il campione, l'elenco degli iscritti estratti sarà trasmesso alle Organizzazioni/Associazioni con l'invito a trasmettere o esibire la documentazione, anche in originale, comprovante quanto dichiarato con l'autocertificazione (relativamente all'effettiva qualità di iscritto al 31 dicembre 2016).

4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Di norma il controllo viene effettuato presso la sede camerale, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'Organizzazione/ Associazione.

5. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:

a) Per i lavoratori dovrà essere prodotta documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di commercio di Frosinone, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2016).

b) Per i consumatori dovrà essere prodotta documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'Associazione nella circoscrizione della Camera di commercio di Frosinone, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2016), inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

6. Se a seguito del controllo a campione sull'iscrizione al sindacato o all'Associazione risulta una elevata difettosità, il Responsabile del procedimento potrà disporre l'estensione del campione.

### **Articolo 7 – Controlli in caso di fondato dubbio**

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

a. nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale;

b. nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);

X

- c. nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

### **Art. 8 - Procedura formalizzata in caso di decifrazione**

Qualora gli elenchi di cui agli artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. n. 156/2011, siano consegnati alla Camera di commercio di Frosinone in forma crittografata con la tecnica asimmetrica, utilizzando la chiave pubblica, la procedura di decifrazione è eseguita a norma del presente articolo.

Il Responsabile del procedimento, in qualità di titolare del certificato digitale di cifratura, accede ai documenti crittografati utilizzando un apposito software di decifrazione e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti.

Una volta decriptato e verificato, il documento è disponibile per le operazioni di controllo di cui agli articoli precedenti.

È compito del Responsabile del procedimento garantire la validità del certificato di cifratura per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato, eventualmente anche crittografandolo di nuovo con altro certificato avente validità sufficiente.

### **Articolo 9 - Procedura formalizzata per l'accesso agli atti del procedimento**

1. Il diritto di accesso ai dati di cui agli allegati B e D del regolamento si esercita mediante estrazione di copia cartacea a norma degli articoli 22 e 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero tramite loro presa visione, presso i locali e con gli strumenti della camera di commercio.
2. L'accesso tramite estrazione di copia dei dati personali è consentito, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, con le limitazioni e le formalità stabilite dal regolamento della Camera di commercio per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. Il Responsabile del procedimento, ricevuta una regolare richiesta di accesso, informa i controinteressati entro cinque giorni dalla richiesta e, comunque prima dell'eventuale suo accoglimento.
4. Il richiedente si impegna a utilizzare i dati personali sensibili esclusivamente per le finalità di verifica degli esiti della procedura; si obbliga altresì a trattare i dati personali sensibili secondo le norme di sicurezza e protezione applicabili e a quelle previste dal Codice per la protezione dei dati personali e a non comunicarli ad altri.
5. L'accesso avviene entro dieci giorni dalla richiesta, presso i locali della Camera di commercio, in luogo e orari appositamente comunicati.

## Articolo 10 – Disposizioni conclusive e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Si richiamano altresì espressamente in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Frosinone le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.

7